



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DECRETO RETTORALE N. 839 - 2010
PROTOCOLLO N. 32266
DEL 14/07/2010

OGGETTO: COSTITUZIONE ED EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE SU ICT – CIRI ICT

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto Generale dell'Università di Bologna emanato con D.R. n. 142 del 24-03.1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.1993, n.120 e successive modifiche ed, in particolare, l'art. 13 in materia di Regolamenti delle Strutture;
- VISTO quanto previsto dal Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento delle strutture scientifiche di Ateneo, emanato con D.R. n.982 del 24.05.2006 e successive modifiche;
- VISTO quanto stabilito dal Regolamento dell'Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 66 del DPR 382/80 e dall'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 del 05.11.2001 e successive modifiche;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca Scientifica in data 04.05.2010 in merito al Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale – CIRI;
- VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte rispettivamente in data 07.06.2010, 08.06.2010 e 21.06.2010, con le quali è stato approvato il Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale;
- VISTE le proposte di costituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su ICT, deliberate dal Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (DEIS) in data 18.06.2010, dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica (DIE) in data 22.06.2010, dal Dipartimento di Scienze dell'Informazione in data 15.06.2010 e dal Dipartimento di Matematica in data 13.07.2010;
- VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Ricerca Scientifica e dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, rispettivamente in data 29.06.2010 e 01.07.2010, in merito alle proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI ICT;
- VISTE le deliberazioni della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e del Consiglio di

M



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Amministrazione, assunte rispettivamente in data 28.06.2010, 06.07.2010 e 13.07.2010, con le quali sono state approvate le proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale e, in particolare, del CIRI ICT;

CONSIDERATA l'opportunità di costituire i CIRI in tempi brevi;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

DECRETA

È costituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su ICT – CIRI ICT.

È emanato il seguente Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su ICT – CIRI ICT.

Vista l'opportunità, citata nelle premesse al presente decreto, di costituire i CIRI in tempi brevi, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE SU ICT – CIRI ICT

Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Attivazione

1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su ICT, di seguito denominato CIRI ICT, del quale sono promotori i Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro.
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e funzionamento.

Art. 2 – Scopi e attività

1. Il CIRI, ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico nel campo dell'ICT, per rispondere alle esigenze del mondo industriale
2. L'attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 66 del DPR 382/80 e dall'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 del 05.11.2001 e successive modifiche.
3. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio.

Titolo II – ORGANI

Art. 3 – Organi



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Sono Organi del CIRI:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Comitato di Direzione;
- d) il Consiglio.

Art. 4 – Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono alle Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

3. L'incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il CIRI;
- convoca e presiede il Consiglio, ne cura l'esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali;
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al Consiglio;
- è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI;
- vigila sull'osservanza, nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e regolamenti dell'Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi;
- predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l'ausilio del Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l'approvazione;
- assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 10;
- è responsabile del raggiungimento dell'equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese sostenute con gli obiettivi definiti;
- vigila sulla corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI;
- designa, tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11;
- è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva:

- definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori e dei committenti;
- predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di ricerca industriale;
- presenta semestralmente al Comitato di Direzione una relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo.

6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l'Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore.

Art. 5 – Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta da:

- a) il Direttore;
- b) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell'art. 10, eletto dagli aderenti a ciascuna Unità Operativa;
- c) il/i Responsabile/i Operativo/i.

2. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore che la presiede.

3. La Giunta Esecutiva:

- collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 4 commi 4 e 5;
- definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
- analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive;
- decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca dell'Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del Centro;
- decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative;
- stabilisce il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13.

5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Art 6 – Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione è Organo consultivo e propositivo sugli orientamenti scientifici e gli



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

obiettivi strategici e di controllo gestionale del CIRI.

Il Comitato di Direzione è costituito dai responsabili delle Strutture dell'Università di Bologna che deliberano e mettono a disposizione risorse al CIRI, di cui al successivo titolo IV.

2. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l'anno per il preliminare parere obbligatorio sul bilancio preventivo e consuntivo, l'analisi della relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI e per verificare che le strategie perseguite dal CIRI siano in accordo con quelle delle Strutture aderenti. Il Comitato di Direzione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche ai fini di cui all'art. 5, comma 3.

3. I membri del Comitato di Direzione votano in proporzione alle risorse umane e strumentali conferite dalle strutture di ricerca di appartenenza, aggiornate trimestralmente e valorizzate nel tempo.

4. Il Comitato di Direzione è convocato di norma dal Direttore del CIRI che vi partecipa unitamente al Responsabile Operativo e al Responsabile Amministrativo di cui al successivo art. 12. Il Responsabile Operativo e il Responsabile Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.

5. Il Comitato di Direzione può essere convocato anche su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art 7 – Consiglio

1. Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato reclutato con contratto di ricerca pluriennale.

2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta l'opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse.

3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI.

4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI.

5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 12.

Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 8 – Adesione delle Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna

1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la costituzione del CIRI. Successivamente possono aderire altre Strutture di Ricerca della medesima Università.

2. L'adesione di una Struttura di Ricerca dell'Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio della Struttura stessa.

3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, le Strutture aderenti deliberano e mettono a disposizione le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ricercatori in esse incardinati l'impegno dei singoli a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento dei progetti previsti all'interno del CIRI, indicandone altresì l'eventuale adesione ad un'Unità Operativa.

4. Le Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei confronti del CIRI in termini di risorse conferite.

5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all'attivazione dello stesso, le Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta al Consiglio del CIRI.

6. Le Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche dopo l'uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti.

Art. 9 – Partecipazione a titolo individuale di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna

1. Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna che non aderiscono al CIRI, su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI.

2. I docenti e ricercatori dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al CIRI ottenuto l'assenso dei Referenti Scientifici e l'autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non comporti oneri per il CIRI sia nell'immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che ritirano la propria adesione.

3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell'Università di Bologna è incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI.

Art. 10 – Unità Operative

1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell'ambito di ciascuna delle quali è svolto uno specifico programma di ricerca industriale.

2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona ogni tre mesi alla Giunta Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca.

3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all'Unità Operativa ed afferenti alle Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, alla quale risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all'Unità Operativa.

4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell'organizzazione delle Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l'Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice l'elezione del nuovo Responsabile Scientifico.

5. L'incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

direzione di altre Strutture e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

Art. 11 – Responsabile Operativo

1. Per le attività di promozione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca industriale, il CIRI può avvalersi di uno o più Responsabili Operativi, che unisca competenze tecnico-scientifiche nella tematica di riferimento del CIRI, conoscenza del mondo industriale e capacità gestionali, assunto con apposito contratto, secondo le normative vigenti ed opera d'intesa con il Responsabile amministrativo.
2. Il/i Responsabile/i Operativo/i é/sono scelto/i dalla Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio.
3. Il/i Responsabile/i Operativo/i dipende/ono direttamente dal Direttore, che supporta ed affianca nelle attività di gestione del CIRI.
4. Il/i Responsabile/i Operativo/i cura/no le relazioni con i committenti, l'organizzazione di incontri tecnici e la negoziazione dei termini contrattuali.
5. Il/i Responsabile/i Operativo/i fornisce/ono indicazioni alla Giunta Esecutiva e al Consiglio del CIRI in merito agli ambiti scientifici e tecnologici in cui può essere opportuno potenziare le attività di ricerca industriale del CIRI per rispondere alle richieste del mercato.

Art. 12 – Gestione amministrativa

1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell'Amministrazione Centrale dell'Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo per il CIRI

Titolo IV – RISORSE

Art. 13 – Risorse umane

1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i criteri che seguono.
2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente alle Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI.
3. Previa delibera del Consiglio della Struttura di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca con contratto a tempo indeterminato dell'Università di Bologna avviene:
 - se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio;
 - se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, su richiesta del Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio.
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le forme di reperimento di tale personale sono valutati dalla Giunta Esecutiva, sulla base delle necessità riscontrate nell'ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

finanziari della Struttura.

Art. 14 – Risorse finanziarie

1. Le entrate del CIRI si distinguono in:

- fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico dall'Università al territorio;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell'Università di Bologna.

2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno essere distribuiti alle Strutture di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli Organi Accademici dell'Università di Bologna.

Art. 15 – Risorse strumentali

1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere:

- deliberate e messe a disposizione dalle Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI;
- conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti pubblici o privati;
- acquisite con fondi del CIRI.

2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa interessata e su approvazione della Giunta Operativa.

3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell'Università di Bologna o di nuova acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI.

4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono essere messe a disposizione delle Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna e di utenti esterni all'Università, operanti nell'ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo.

Art. 16 – Proprietà intellettuale

1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti nell'ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell'Università di Bologna.

Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Disattivazione

Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione della Commissione Ricerca Scientifica e/o della Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna possono valutare il ridimensionamento o la disattivazione del CIRI.



AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale d'Ateneo.

Art. 19 – Norme di riferimento - Rinvio

Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Bologna, emanato con D.R. 20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto applicabili.

IL RETTORE
(Prof. Ivano Dionigi)